Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Uccellagione e maltrattamento di animali.
La Suprema Corte di Cassazione torna a ribadire la tesi del concorso.

Breve nota alla sentenza della III° Sezione della Corte di Cassazione 12 ottobre 2015 n. 40751

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nella sentenza che si annota, la Corte di Cassazione è tornata a riferire su un argomento spesso dibattuto nelle aule di Tribunale, vale a dire sul presunto rapporto di specialità che sussisterebbe tra il reato, avente natura contravvenzionale, di uccellagione, di cui all'art.30 lett. e) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e il delitto di maltrattamento di animali, di cui all'art.544-ter c.p.

Prescindendo dalla descrizione delle due fattispecie, ben note ai nostri Lettori, si segnala come ancora una volta la Suprema Corte abbia tassativamente escluso che tra le due fattispecie criminose intercorra rapporto di specialità, ai sensi dell'art.15 c.p.

Secondo la Corte di Cassazione, l'esercizio dell'uccellagione, nello specifico – così come del resto l'esercizio della caccia con mezzi vietati – non assorbe in sé l'intero disvalore espresso dalla condotta incriminata dall'art. 544-ter c.p., che si caratterizza, rispetto alla contravvenzione, non solo per l'evento (la lesione all'animale), non richiesto per l'integrazione dell'art. 30 lett. e) della legge n. 157 del 1992, ma anche per la diversa oggettività giuridica (la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato nel caso della contravvenzione, il sentimento per gli animali, nel caso del delitto).

Peraltro, il reato di uccellagione di cui all'art. 30 lett. e) della legge quadro, non è neppure considerato dalla legge elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 544-ter c.p., né quest'ultimo delitto potrebbe a sua volta costituire una forma di offesa crescente del medesimo bene.

A ciò aggiungasi, ha ancora osservato la Suprema Corte, che il rapporto di specialità tra le norme deve intendersi escluso anche ai sensi dell'art.19-ter disp. coord.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

c.p., che come noto esclude che i reati di cui al Titolo IX-bis Libro Secondo del Codice Penale, trovino applicazione in ambito venatorio allorquando le attività ivi contemplate siano esercitate nel rispetto della legge.

Una circostanza, questa, che conferma la non configurabilità del concorso apparente tra norme, identità del fatto e/o rapporto di specialità tra le due fattispecie contestate.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 2 novembre 2015

In calce la motivazione integrale della sentenza della Cassazione del 12 ottobre 2015 n. 40751

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

40751/15

51

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

Alfredo Teresi	- Presidente -	Sent. n. sez. 700
Vito Di Nicola		PU – 05/03/2015
Luca Ramacci		R.G.N. 17707/2014
Aldo Aceto	- Relatore -	
Enrico Mengoni		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia
nel procedimento nei confronti di
Bertoldi Luigi, nato a Altissimo il 17/09/1942,

avverso la sentenza del 09/01/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorre per l'annullamento della sentenza del 09/01/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza che ha dichiarato non doversi

procedere nei confronti del sig. Luigi Bertoldi per i reati di agli artt. 544-ter, cod. pen. (capo A) e 30, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157 (capo C) perché estinti a seguito di oblazione.

1.1. Con unico motivo eccepisce violazione ed errata applicazione dell'art. 649, cod. proc. pen., e degli artt. 544-ter, cod. pen. e 30, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Deduce, al riguardo, che l'imputato in precedente procedimento aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione all'oblazione per le contravvenzioni di cui all'art. 30, lett. *e)* e lett. *h)*, legge n. 157 del 1992, e che erroneamente il Giudice ha ritenuto la sussistenza del divieto del *"bis in idem"* in relazione al delitto di cui all'art. 544-ter, cod. pen., relativo alle medesime condotte già contestate ai sensi dell'art. 30, lett. *e*), legge 157 del 1992.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. A seguito di opposizione a decreto penale di condanna il sig Luigi Bertoldi è stato tratto a giudizio per rispondere dei seguenti reati: a) art. 544-ter, cod. pen., perché, con strumenti di caccia vietati, quali "archetti" e "vischio", per crudeltà e senza necessità aveva cagionato lesioni a 28 uccelli dalle quali derivava la morte di essi; b) art. 697, cod. pen., per aver detenuto quattro cartucce calibro 9X19 senza averne fatto denunzia all'Autorità; c) art. 30, lett. *h*, legge n. 157 del 1992, per aver detenuto carne di capriolo abusivamente abbattuto con munizioni spezzate.

3.1.All'esito di giudizio abbreviato il G.i.p. di Vicenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi A e C della rubrica perché già estinti per oblazione, condannandolo per quello di cui al capo B.

3.2.Il Giudice, in particolare, sulla premessa che l'imputato, in sede di indagini preliminari, era stato ammesso all'oblazione per i seguenti reati genericamente e provvisoriamente ipotizzati dal Pubblico Ministero in sede di convalida del sequestro probatorio: uccellagione e detenzione di animali di specie protetta di cui all'art. 30, lett. *e)* e *h),* legge n. 157 del 1992, ha ritenuto la piena sovrapponibilità del reato di cui all'art. 30, lett. *e),* con quello di cui all'art. 544-ter, cod. pen., con conseguente violazione del divieto della doppia incriminazione per la stessa condotta.

3.3.La decisione è errata in fatto e in diritto.

3.4.Dall'esame del fascicolo trasmesso a questa Corte risulta che successivamente all'oblazione il PM dispose la separata iscrizione per i reati per i quali avrebbe successivamente esercitato l'azione penale, chiedendo ed ottenendo l'archiviazione per quelli oggetto di oblazione.

3.5.La prima considerazione da fare, dunque, è che nei confronti dell'imputato non è stata esercitata due volte l'azione penale per lo stesso fatto e che di conseguenza l'implicito richiamo all'art. 649, cod. proc. pen. (desumibile dalla proclamata violazione del divieto di doppia incriminazione), non è processualmente corretto, venendo in rilievo, semmai, la diversa preclusione posta dall'art. 414, cod. proc. pen., la cui violazione determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Rv. 247834).

3.6.Sennonché, nel caso di specie, non v'è nemmeno identità del fatto storico.

3.7.Dirimente al riguardo è la circostanza che l'imputato è stato colto nell'atto del praticare l'uccellagione, laddove il delitto di cui all'art. 544-ter, cod. pen., è stato contestato per le lesioni inferte a 28 uccelli trovati già morti nella sua abitazione.

3.8.Ne consegue che le due condotte non sono identiche nemmeno sul piano storico-naturalistico.

3.9.Sul piano strettamente giuridico va in ogni caso ribadito che non v'è alcun rapporto di specialità tra i reati di cui all'art. 30, legge n. 157 del 1992, e il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. (cfr. sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 41742 del 2009 del 06/10/2009, n.m.; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 46784 del 2005 del 05/12/2005).

3.10.L'esercizio dell'uccellaggione, nello specifico - così come del resto l'esercizio della caccia con mezzi vietati - non assorbe in sé l'intero disvalore espresso dalla condotta incriminata dall'art. 544-ter, cod. pen., che si caratterizza, rispetto alla contravvenzione, per l'evento (la lesione all'animale), non richiesto per l'integrazione dell'art. 30, lett. *e),* legge n. 157 del 1992, e per la diversa oggettività giuridica (la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato nel caso della contravvenzione, il sentimento per gli animali, nel caso del delitto).

3.11.Il reato di uccellagione di cui all'art. 30, lett. *e),* legge n. 157 del 1992, non è inoltre considerato dalla legge elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 544-ter, cod. pen., né quest'ultimo delitto costituisce a sua volta una forma di offesa crescente del medesimo bene (per la diversità della tutela di cui s'è detto).

3.12.Il rapporto di specialità tra le due norme, oltre che sul piano strutturale del confronto tra fattispecie astratte e della diversità della materia regolata, è escluso anche dall'art. 19-ter, disp. coord., cod. pen., secondo il quale il reato previsto dall'art. 544-ter cod. pen. e delle altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen., non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, purché siano svolte nel rispetto della normativa di settore (Sez. 3, n. 1160 del 06/03/2012, Calvaruso, Rv. 252251; Sez. 3, n. 16497 del 28/02/2013, Rondot, n.m.).

3.13.Non vi è dunque concorso apparente tra norme, né identità del fatto, nè alcun rapporto di specialità tra la contravvenzione ed il delitto.

3.14.La sentenza deve dunque essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 544-ter, cod. pen., con rinvio al Tribunale di Vicenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza limitatamente al reato di cui all'art. 544-ter, cod. pen.

Così deciso il 05/03/2015

Il Consigliere estensore
Aldo Aceto

Il Presidente
Alfredo Teresi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 12 OTT 2015
IL CANCELLIERE
Luana Maxini